

La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»

di Angelo Busani

È sempre più debole la tesi della tassazione identica di ogni tipologia di **trust**, cioè a prescindere dal programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo, e quindi dalla sua **causa «variabile»** (liberale, solutoria, di garanzia, ecc.), la quale non può non **influenzarne** la tassazione e che quindi va volta per volta identificata e correttamente sottoposta all'**imposta** sulle successioni e **donazioni** secondo la sua **intrinseca natura**. Nel **trust liquidatorio**, in particolare, **manca** totalmente il profilo di **incremento patrimoniale** che costituisce l'indefettibile **presupposto** del tributo sulle **donazioni**: il «**trustee**», quale mero attuatore del programma del «**settlor**» e mero gestore del patrimonio affidatogli, **non** manifesta, in seguito all'istituzione del trust, alcuna **maggiore capacità economica** né la manifestano i **creditori**, i quali non sopportano una qualificazione in termini di **beneficiari** di una **liberalità**.

L'istituzione di un trust ha per effetto l'originazione, nell'ambito del «patrimonio generale» del *trustee*, di un'«area patrimoniale separata», in quanto implica che «i beni in trust rimangono distinti dal patrimonio personale del trustee» (art. 11 della Convenzione dell'Aja del 1° ottobre 1985, ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364); nel testo bilingue della Convenzione si parla, al riguardo, di «*biens [...] séparés du patrimoine du trustee*» e di «*trust assets*» i quali «*shall not form part of the trustee's estate*» (1). In altri termini, il trust provoca l'effetto che, all'interno della sfera patrimoniale del *trustee* (vale a dire nell'insieme delle posizioni giuridiche attive e passive di cui il *trustee* è titolare, oppure, per usare l'espressione dell'art. 2740 c.c., nell'ambito di «tutti i suoi beni»), si forma un «sottoinsieme» composto dai «beni in trust», isolati rispetto al restante patrimonio del *trustee*: ciò che poi usualmente si esemplifica, sotto il profilo applicativo, dicendo che (sempre ai sensi del predetto art. 11 della Convenzione dell'Aja) i «beni in trust» non vanno a far parte della comunione legale dei beni del *trustee* (ove sia coniugato e non abbia stipulato convenzioni matrimoniali), non vanno a far parte del *relictum* del *trustee* deceduto e non sono esentabili dai creditori «personali» del *trustee*.

Questo effetto di separazione patrimoniale è provocato dalla «combinazione» tra l'atto che istituisce il trust e l'atto che individua i «beni in trust» e li destina all'attuazione del programma delineato nell'atto istitutivo del trust stesso (beninteso, l'atto istitutivo e l'atto di destinazione possono coesistere nello stesso documento oppure constare da due documenti diversi). Ma con la precisazione che:

- a) nella fattispecie del trust con trasferimento della titolarità dei «beni in trust» dal disponente (o *settlor*) al *trustee*, i «beni in trust» passano dal «patrimonio generale» del *settlor* a quello del *trustee* e, in quest'ultimo, vanno a formare un'area separata dal «patrimonio generale» del *trustee*;
- b) nella fattispecie del trust «autodichiarato» (nella quale cioè il *settlor* nomina se stesso quale *trustee*,

Angelo Busani - Notaio in Milano

Nota:

(1) Cfr. Bartoli, *Il trust*, Milano, 2001, pag. 599; Contaldi, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001, pag. 156; Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, pag. 536; Palermo, «Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche», in *Riv. dir. comm.*, 2000, pag. 133; Riso - Muritano, «Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio», in AA.VV., *I trust interni e le loro clausole*, a cura di Bassi - Tassinari, Roma, 2007, pag. 37.

isolando, dal proprio «patrimonio generale», i beni destinati al trust, vincolandoli all'attuazione del trust e mandandoli a formare un sottoinsieme a fianco del proprio «patrimonio generale», finalizzato appunto all'attuazione del trust) i «beni in trust» invece non mutano di titolarità (in quanto essi permangono nella titolarità del *settlor*, divenuto anche *trustee*) ma vengono comunque vincolati all'attuazione del trust.

Atto istitutivo del trust e atto di destinazione dei «beni in trust»

Se, dunque, l'atto che istituisce il trust, essendo privo di «contenuto patrimoniale» (per tale intendendosi la costituzione, il trasferimento, la modificazione o l'estinzione di diritti e obblighi) (2), non ha alcuna rilevanza tributaria al di là dell'applicazione di una mera imposta fissa di registro (3), l'atto di destinazione dei «beni in trust», comportando appunto l'originazione di un «vincolo di destinazione», si presta invece ad essere osservato, dal punto di vista tributario, sotto il profilo dell'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il quale «l'imposta sulle successioni e donazioni» di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, si applica appunto (oltre che ai «trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito») anche alla «costituzione di vincoli di destinazione» (4), ma aprendosi con ciò - come oltre si vedrà - il dilemma se sia sufficiente a integrare la pretesa tributaria la mera istituzione del vincolo di destinazione (5) oppure se, per evitare il rilievo del difetto di capacità contributiva (a causa dell'assenza di un incremento della sfera patrimoniale di alcun soggetto), solo in presenza di «trasferimenti di beni e diritti» l'istituzione del vincolo di destina-

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Destinazione di «beni in trust» e trasferimento del patrimonio

– Se l'atto che istituisce il trust, essendo privo di «contenuto patrimoniale», non ha alcuna rilevanza tributaria al di là dell'applicazione di una mera imposta fissa di registro, l'atto di destinazione dei «beni in trust», comportando un «**vincolo di destinazione**», si presta invece ad essere assoggettato all'**imposta sulle successioni e donazioni**. Si pone a tale riguardo il dilemma se sia **sufficiente** a integrare la pretesa tributaria la **mera istituzione del vincolo** di destinazione oppure se **solo** in presenza di «**trasferimenti di beni e diritti**» l'istituzione del vincolo di destinazione acquisisca il rango di fattispecie idonea a rappresentare un presupposto di imposizione.

– Se si ipotizza la fattispecie del **trasferimento** di patrimonio che, in esecuzione dell'atto istitutivo del trust, intervenga tra il «**trustee**» e il **beneficiario** del trust, allora non appaiono esservi problemi di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

zione acquisisca il rango di fattispecie idonea a rappresentare un presupposto di imposizione (6).

Note:

(2) Cfr. Busani, *L'imposta di registro*, IPSOA, 2009, pag. 738.

(3) Cfr. circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, secondo cui «l'istituzione del trust è un atto privo di contenuto patrimoniale, da assoggettare, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R.».

(4) Secondo circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit., nella categoria dei vincoli di destinazione «sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi». Tuttavia, sul punto che sarebbe difficile «ravvedere, nella costituzione di vincoli di destinazione, una manifestazione di capacità economica, in assenza di un profilo traslativo e di un arricchimento a favore di una determinata sfera patrimoniale», cfr. Stevanato, «La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche», in *Corr. Trib.* n. 3/2007, pag. 247; cfr. pure Fedele, «Il regime fiscale di successioni e liberalità», in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, Padova, 2010, pag. 593.

(5) Come sostenuto, in ordine al trust «autodichiarato» (e cioè non comportante alcun trasferimento di beni e diritti, in quanto segregativo di una parte del patrimonio già appartenente al disponente) nella circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit., secondo la quale in tale caso andrebbe applicata l'imposta di donazione con riferimento al valore dei beni «vincolati».

(6) È questo il ragionamento in base al quale l'Amministrazione finanziaria considera tassabili solo con l'imposta di registro in misura fissa gli atti istitutivi di fondo patrimoniale aventi a oggetto beni di proprietà di entrambi i coniugi oppure beni di proprietà di uno solo dei coniugi, che se ne riserva la proprietà: cfr. C.M. 30 novembre 2000, n. 221/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit. Invece, qualora l'istituzione del fondo patrimoniale sia finalizzata al perseguimento di interessi propri di soggetti diversi dal disponente e quindi contenga disposizioni «attributive» (seppur non consistenti tecnicamente nel trasferimento di beni), quali i frutti dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, allora si realizzerebbe, con l'atto istitutivo del vincolo di destinazione, l'originazione di quella fattispecie di vantaggio a favore di un beneficiario che legittimerebbe l'applicazione dell'imposta di donazione.

Applicazione dell'imposta sulle donazioni sulla costituzione di vincoli di destinazione

Il successivo comma 49 si occupa poi della concreta applicazione dell'imposta in questione, disponendo che «per ... la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario ...» (aliquote che vengono articolate in base al più o meno intenso rapporto di parentela o di affinità eventualmente sussistente tra dante ed avente causa): in altri termini, la norma (evidentemente «viziata» dal fatto di essere scritta da un legislatore che pensava solo a una donazione e non all'istituzione di un vincolo di destinazione e che quindi ha normato identicamente due ipotesi difficilmente considerabili in modo unitario) presuppone (7):

- a) un'alterità soggettiva (e cioè la sussistenza di due soggetti, l'uno che «dispone» e l'altro che «beneficia» dell'atto del disponente);
- b) l'esistenza di un «beneficiario».

Quest'ultimo concetto (quello di «beneficiario») presuppone, a sua volta, che si tratti di un soggetto che dal trust discende un vantaggio immediato e non futuro né eventuale: se tale vantaggio non sussiste e se dunque non vi è alcuna sfera patrimoniale di alcun soggetto che subisca un incremento, è invero difficile ipotizzare l'applicazione di un'imposta il cui fulcro è proprio il prelievo relativo ai vantaggi che un soggetto consegue senza che da parte sua vi sia da effettuare (il che renderebbe l'atto non più a titolo gratuito, ma a titolo oneroso) alcuna prestazione correlata al vantaggio conseguito (8).

Pertanto, se si ipotizza la fattispecie del trasferimento di patrimonio che, in esecuzione dell'atto istitutivo del trust, intervenga tra il *trustee* e il beneficiario del trust, allora non appaiono esservi

SOLUZIONI OPERATIVE

Trust «autodichiarato»

e trust con patrimonio separato

Se si ipotizzano l'istituzione di un trust «autodichiarato», nel quale non vi è alcun effetto traslativo, e la trasmissione di beni e diritti a un «trustee», perché formino i «beni in trust» che costituiscono un patrimonio separato, è **difficile ipotizzare** una tassazione con l'**imposta di donazione** nel momento istitutivo del patrimonio separato poiché l'originazione della **separazione patrimoniale** rappresenta solo lo **strumento per la realizzazione del programma**, e quindi un momento tributariamente neutrale, in alcuni casi considerato come un **atto** sospensivamente **condizionato** al verificarsi dell'**attribuzione al beneficiario** del trust.

problemi di applicazione della tassazione in parola. Ma se si ipotizzano invece:

- a) l'istituzione del trust «autodichiarato», nel quale non vi è cioè alcun effetto traslativo, ma una mera destinazione al trust di una parte del «patrimonio generale» del disponente (e quindi l'istituzione di un «patrimonio destinato» a latere del suo «patrimonio generale») con assunzione della qualità di *trustee* da parte sua;
- b) la trasmissione di beni e diritti a un *trustee*, allo scopo che essi vadano a formare quei «beni in trust» i quali costituiscano un patrimonio separato, affiancato al «patrimonio generale» del *trustee*,

Note:

(7) «Appare dunque connaturata all'imposta la presenza di due diverse sfere soggettive, e il trasferimento di beni o diritti dall'una all'altra. Non si vede proprio, invece, quale capacità economica manifesti un soggetto che dà attuazione ad un vincolo di destinazione su una parte del proprio patrimonio»: Stevanato, «Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa», in *GT - Riv. giur. trib.* n. 6/2009, pag. 534, commento a Comm. trib. prov. di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30, e Comm. trib. prov. di Lodi, 12 gennaio 2009, n. 12, entrambe anche in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(8) Cfr. Comm. trib. prov. di Treviso, 30 aprile 2009, n. 47 e n. 48, entrambe in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, secondo cui, con riferimento all'istituzione di un trust, la tassazione è applicabile solo nel «momento in cui effettivamente si realizza il trasferimento definitivo del patrimonio, a conclusione e scioglimento del trust» poiché «fino a quel momento ... l'attribuzione comporta semplicemente una separazione di patrimonio ... con una consolidazione finale ed effettiva dell'esito traslativo in quel preciso momento»; «infatti solo a quel punto si concreta l'incremento patrimoniale del soggetto come era in animo del disponente, mentre prima, secondo ragione, il Fisco può ambire semplicemente alla misura fissa, vista la ancora persistente mancanza di incremento patrimoniale in capo al beneficiario». Nel medesimo senso cfr. anche Comm. trib. prov. di Torino, 9 giugno 2011, n. 70, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 417; Comm. trib. reg. Emilia Romagna, 4 febbraio 2011, n. 16, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e *ivi* n. 3/2011, pag. 290; Comm. trib. reg. Lazio, 29 settembre 2011, n. 709, *ivi*, 2012, pag. 410; Comm. trib. reg. Toscana, 17 novembre 2011, n. 77, *ivi*, 2012, pag. 512; Comm. trib. reg. Veneto, 21 febbraio 2012, n. 10, *ivi*, 2012, pag. 509.

affinché mediante questo patrimonio separato il trustee attui il programma indicato dal settlor nell'atto istitutivo del trust;

allora è difficile ipotizzare una tassazione con l'imposta di donazione in questo momento istitutivo del patrimonio separato poiché l'origine della separazione patrimoniale (e la correlata attribuzione di beni al trustee) rappresentano solamente lo strumento per la realizzazione di quel programma (e quindi un momento tributariamente neutrale (9), in alcuni casi considerato - per significarne appunto la temporaneità in vista di un evento «finale» - come un atto so-

spensivamente condizionato (10) al verificarsi dell'attribuzione al beneficiario del trust). In altri termini, questo momento non pare espressivo di alcuna capacità contributiva (11): invero, il trustee acquista bensì la titolarità dei «beni in trust», ma non è in suo favore che il vincolo di destinazione viene costituito, bensì a favore della realizzazione del programma dettato dal settlor, cosicché l'incremento che si verifica nel patrimonio del trustee non è destinato a una stabile permanenza in capo al trustee in quanto questi invero consegue una proprietà finalizzata all'espletamento del compito che si è obbligato a svolgere (12).

L'orientamento della prassi

Senonché, l'Amministrazione finanziaria (seguita da una parte della giurisprudenza) (13) è andata in diametralmente contrario avviso, ritenendo che l'atto istitutivo del vincolo di destinazione derivante da un trust dovrebbe essere immediatamente assoggettato all'imposta di donazione (14) (con la conseguente detassazione del momento «finale» del trust, e cioè quando il trustee devolve i «beni in trust», qualunque ne sia il valore e la natura, al beneficiario) (15), la quale andrebbe calcolata, qualora sia designato un beneficiario certo e determinato, sulla base dell'eventuale rapporto di pa-

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione

L'Amministrazione finanziaria ritiene che l'atto istitutivo del vincolo di destinazione derivante da un trust dovrebbe essere immediatamente assoggettato all'imposta di donazione, con la conseguente detassazione del momento «finale» del trust, e cioè quando il «trustee» devolve i «beni in trust», qualunque ne sia il valore e la natura, al beneficiario. Tale ragionamento non è condivisibile e si presta ad essere contestato sotto il profilo della determinazione della base imponibile, poiché nessuno può sapere in anticipo quali saranno i beni e i diritti (nonché il loro valore) che il «trustee» trasferirà al beneficiario alla scadenza del trust.

rentela o di affinità sussisten-

Note:

(9) Sulla natura «neutrale» di questo momento cfr. ad esempio Fedele, «Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario», in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo (Strumenti attuali e tecniche innovative)*, Milano, 2003, pag. 293. Nel medesimo senso, in giurisprudenza, cfr. Comm. trib. prov. di Bergamo, 13 gennaio 2010, n. 4, in *Trusts e attività fiduciarie* n. 1/2011, pag. 38; Comm. trib. prov. di Salerno, 8 ottobre 2010, n. 465, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e *ivi* n. 3/2011, pag. 285; Comm. trib. reg. Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 88, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2011, pag. 152; Comm. trib. reg. Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 96, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2011, pag. 155.

(10) Cfr. Comm. trib. prov. di Caserta,

11 giugno 2009, nn. da 481 a 484, la prima in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, in *Trusts e attività fiduciarie* n. 1/2010, pag. 71; e in *Dir. prat. trib.*, 2010, II, pag. 1071, con nota di Zagà; Comm. trib. prov. di Genova, 7 ottobre 2010, n. 280, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 3/2011, pag. 283; Comm. trib. prov. di Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 3/2011, pag. 286; Comm. trib. prov. di Perugia, 27 gennaio 2011, n. 35, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 3/2011, pag. 288.

(11) È stata affermata la carenza di capacità contributiva nel caso di istituzione di un trust «di garanzia» da: Comm. trib. prov. di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2010, pag. 177, in *Riv. not.*, 2010, pag. 429, con nota di Contrino, e in *Dir. prat. trib.*, 2010, II, pag. 1067, con nota di Zagà; e da Comm. trib. prov. di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(12) Cfr. Busani, «Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust», in *Corr. Trib.* n. 5/2007, pag. 362.

(13) Cfr., ad esempio, Comm. trib. reg. Liguria, 26 settembre 2012, n. 81; Comm. trib. prov. di Firenze, 15 marzo 2012, n. 82.

(14) Secondo la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit., ciò «trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari».

(15) E ciò in base al ragionamento secondo cui «il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, donazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo)» (circolari 6 agosto 2007, n. 48/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit.).

te tra disponente e beneficiario finale (16), e ciò a prescindere sia dalla osservazione che il trasferimento al *trustee* rappresenti un evento meramente strumentale rispetto all'attuazione del trust, sia dalla considerazione che con il trust venga programmato, o meno, un effetto liberale in capo al beneficiario finale (17), sia infine dall'osservazione che l'istituzione del vincolo coincida o (come accade nel trust «autodichiarato») (18) non coincida con un trasferimento di beni dal *settlor* al *trustee* (19); in altri termini, ciò che è oggetto di tassazione - secondo l'Agenzia delle entrate - non è l'incremento patrimoniale di cui il beneficiario approfitterà ma, assai prima, l'istituzione del vincolo in sé e per sé (20).

Note:

(16) Con la conseguenza che, nei casi di trust senza beneficiari (come è per i trust «di scopo»), la tassazione andrebbe applicata con l'aliquota più elevata, senza applicazione di franchigie.

(17) La mancanza di un incremento patrimoniale derivante da una liberalità impedisce l'applicazione dell'imposta di donazione all'atto istitutivo di un trust (nella fattispecie si trattava di un trust autodichiarato) per Comm. trib. reg. Lombardia, 4 luglio 2012, n. 73.

(18) Per la tassazione del trust «autodichiarato» con l'aliquota residuale cfr. Comm. trib. prov. di Milano, 20 maggio 2010, n. 73; Comm. trib. prov. di Milano, 31 maggio 2010, n. 78; Comm. trib. prov. di Milano, 31 maggio 2010, n. 79.

(19) Secondo la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit., anche il trust «autodichiarato» (e cioè non comportante alcun trasferimento di beni e diritti, in quanto segregativo di una parte del patrimonio già appartenente al disponente) andrebbe sottoposto a tassazione con l'imposta di successione e donazione con riferimento al valore dei beni vincolati. Questo ragionamento presenta tuttavia diverse palesi incongruenze e si presta pertanto a notevoli rilievi critici, che ne mettono fortemente in dubbio la fondatezza. Innanzitutto dà adito a perplessità la evidente disparità di trattamento che con ciò si perpetra tra la tassazione dei vincoli di destinazione e il trust, che pure è una sottospecie del genere «vincolo di destinazione» (invero, mentre nel vincolo di destinazione non traslativo - ad esempio, quello derivante da fondo patrimoniale - si applica l'imposta fissa di registro, il trust «autodichiarato» dovrebbe essere colpito, secondo l'Amministrazione, da tassazione proporzionale). La giustificazione della diversità di trattamento tra vincolo di destinazione e trust sarebbe che «il

LA GIURISPRUDENZA

Tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione

Nonostante l'Amministrazione finanziaria sia ferma sul punto di ritenere sussistente il **presupposto imponibile** all'atto di **istituzione del vincolo di destinazione sui beni in «trust»** (nella sfera giuridica del «trustee» cui i «beni in trust» vengono intestati o, nel caso del trust «autodichiarato», in quella del disponente che si nomina «trustee»), non pochi spiragli sono stati aperti nella **giurisprudenza tributaria di merito** nel senso che invece la tassazione con l'**imposta proporzionale di donazione sarebbe inapplicabile**.

trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni». L'affermazione è però errata perché la segregazione o si determina nel patrimonio del *trustee* (nel trust per il quale i beni in trust sono intestati al *trustee*) o in quello del disponente (nel trust autodichiarato, appunto), ma non contemporaneamente in entrambe queste sfere patrimoniali. L'Amministrazione inoltre sostiene che «i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del *trustee*. Ciò che palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione». Anche questa affermazione non può essere seguita perché l'effetto del vincolo di destinazione è proprio quello, come identicamente

accade nel trust, di isolare i beni vincolati dal patrimonio generale del soggetto e di assoggettarli a un regime giuridico a se stante. Altro la circolare non dice per giustificare il differente trattamento dei due casi: se quindi si pensa che gli unici due argomenti utilizzati per giustificare l'assunto sono deboli e comunque entrambi sbagliati, ne deriva che la differenza tra i due casi non ha senso. La considerazione che il ragionamento dell'Agenzia delle entrate non sia congruente trova poi ulteriore suffragio quando si legge il capitolo della circolare n. 3/E del 2008, cit., dedicato all'imposta ipotecaria e catastale. Sotto questo aspetto, l'Amministrazione afferma innanzitutto che le imposte proporzionali sono dovute «solo per le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo». Già qui c'è una contraddizione, in quanto, appena qualche pagina prima, la circolare ha affermato l'applicazione della tassazione proporzionale anche al trust «autodichiarato», ove non vi è alcun effetto traslativo. Sul punto specifico del trust, inoltre, il Fisco afferma laconicamente che «la peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione, che ha ispirato le considerazioni svolte in precedenza, non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo». Null'altro viene spiegato e quindi non si capisce perché il trust debba essere considerato in modo diverso a seconda se ci si trovi nel campo dell'imposta di donazione oppure nel campo dell'imposta ipotecaria.

(20) Cfr. in tal senso Gaffuri, «Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni», in *Rass. trib.*, 2007, pag. 441. Cfr. anche Fedele, «Il trasferimento dei beni al *trustee* nelle imposte indirette», in Franson - De Renzis - Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust: dottrina, casi e soluzioni operative*, Milano, 2008, pag. 13, secondo il quale «se limitata ai soli trust ordinati ad attribuzioni gratuite, l'immediata applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, laddove siano previsti successivi trasferimenti dei beni in trust ai beneficiari, si giustifica

(segue)

Ma non vi è chi non veda la fallacia di un tale ragionamento (21), che si presta ad essere irrimediabilmente contestato già sotto il semplice profilo della determinazione della base imponibile, poiché nessuno può sapere in anticipo (22) (ipotizzando un trust che abbia un effetto finale liberale, incrementativo del patrimonio del disponente) quali saranno i beni e i diritti (nonché il loro valore) che il *trustee* effettivamente trasferirà al beneficiario alla scadenza del trust, non fosse altro per la lunghezza del periodo che può intercorrere tra l'istituzione del trust e il suo momento finale nonché per l'esito della gestione dei «beni in trust» che il trustee opererà, la quale può non essere una gestione puramente conservativa del patrimonio ricevuto, al fine di devolverlo tale e quale al beneficiario, ma è una gestione che può (e talvolta deve) anche essere assai dinamica e avere quindi come effetto una completa trasformazione dei «beni in trust». Ancora, qualora - come già osservato - il trust abbia per oggetto, non l'incremento gratuito del patrimonio del soggetto beneficiario, ma il perseguimento di un dato fine (quale, ad esempio, quello di porsi quale strumento a beneficio dei creditori, allo scopo di favorire la composizione di una crisi d'impresa, ove l'effetto vantaggioso è «solo» quello di sanare, in tutto o in parte, le posizioni debitorie dell'impresa oggetto di ristrutturazione e quindi ben lungi si è da qualsiasi ipotesi di incremento patrimoniale del beneficiario per finalità liberali) (23), in capo ad alcun soggetto si realizza alcun arricchimento, cosicché applicare una tassazione proporzionale al trasferimento dei «beni in trust» dall'impresa (o da terzi) al *trustee* che intervenga nell'ambito di questo trust solutorio che si è utilizzato per esemplificare appare una soluzione che urta prima contro la coscienza che contro il diritto.

Tassazione dell'atto istitutivo di trust o di un vincolo di destinazione «liquidatorio»

In quanto fin qui detto si ritrovano dunque le ragioni per delineare la tassazione dell'atto istitutivo di un trust o di un vincolo di destinazione di tipo «liquidatorio», preordinati cioè alla risoluzione di una crisi d'impresa.

Quanto al vincolo di destinazione, ove sia impostato con caratteristiche non traslative (e pure se preveda la nomina di un «attuatore» o «mandatario» del vincolo (24), cui però non venga trasferita la titolarità dei beni vincolati, ma solo la loro «ge-

stione», in quanto il vincolo si origina nel patrimonio del soggetto che lo istituisce), la soluzione appare facile poiché è pacifica in tal caso l'applicazione dell'imposta fissa di registro (25); mentre, se l'istituzione del vincolo comporta la traslazione dei beni vincolati da un soggetto all'altro (con l'originazione del vincolo in capo al destinatario di questo trasferimento) appare inevitabile (26) la tassazione con l'imposta di donazione alla stessa stregua di quanto accade nel caso in cui si ponga in essere un fondo patrimoniale traslativo.

Passando poi al trust, se, come detto, l'Amministrazione è ferma sul punto di intuire il presupposto imponibile all'atto dell'originazione stessa del vincolo (nella sfera giuridica del *trustee* cui i «beni in trust» vengono intestati o, nel caso del trust

Note:

(segue nota 20)

solo in funzione di questi ultimi: si tratta, dunque, in questi casi, di un'anticipazione del tributo rispetto al perfezionarsi della fattispecie che ne giustifica l'applicazione in quanto indice di capacità contributiva, fenomeno peraltro frequente nell'attuazione del tributo successorio».

(21) Cfr. ad esempio Contrino, «Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni», in *Dialoghi dir. trib.*, 2004, pag. 461; Fransoni, «Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione», in *Corr. Trib.* n. 8/2008, pag. 650; Guffanti, «Problemi fiscali aperti per i trust», *ivi* n. 31/2009, pag. 2558; Monaco, «Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti», in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2002, I, pag. 647; Muritano - Pischetola, «Considerazioni su trust e imposte indirette», in *Notariato*, 2008, pag. 320; Salvati, *Profili fiscali del trust*, Milano, 2004, pag. 269; Stevanato, «Applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trusts liberali e liquidatori», in *Riv. giur. trib.*, 2009, pag. 6.

(22) Secondo Corte cost., 3 luglio 1967, n. 77, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Giur. cost.*, 1967, pag. 982, il legislatore può bensì imporre pagamenti anticipati rispetto al verificarsi del presupposto, ma solo (tra l'altro) qualora la fattispecie cui il prelievo anticipato viene collegato non sia del tutto avulsa dal presupposto, e cioè non rappresenti una violazione del principio di effettività.

(23) Il caso di un trust costituito nell'ambito di una procedura di concordato preventivo al fine di destinare il ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura è stato esaminato, ma ai soli fini dell'applicazione dell'imposizione diretta, nella risoluzione 4 gennaio 2008, n. 4/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(24) Su questa figura cfr. Consiglio nazionale del notariato, «Atti di destinazione. Guida alla redazione», Studio civilistico n. 357-2012/C del 13 settembre 2012.

(25) Cfr. circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit.: «ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelle che, invece, lo stesso effetto non evidenziano ... per modo che l'imposta possa essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni».

(26) Cfr. sempre, in tal senso, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, cit.

«autodichiarato», in quella del disponente che si nomina *trustee*), non pochi spiragli sono stati aperti nella giurisprudenza tributaria di merito sul punto che invece la tassazione con l'imposta proporzionale di donazione si renderebbe inapplicabile. E ciò sotto una molteplicità di profili e, in particolare:

a) sotto il profilo che, nel momento in cui si istituisce il vincolo, non vi sarebbe alcuna manifestazione di capacità contributiva (27), la quale invece si concreterebbe all'atto dell'attribuzione finale del beneficio (con il che l'atto istitutivo del trust sarebbe da intendersi come condizionato all'elargizione del beneficio) (28);

b) sotto il profilo che l'individuazione, quali beneficiari, dei creditori indicherebbe (29) che il trust non è finalizzato ad incrementare stabilmente, in senso liberale, il patrimonio di alcun soggetto (30);

c) sotto il profilo che l'individuazione, quali beneficiari, dei creditori farebbe riferimento a una categoria indeterminata e quindi suscettibile di essere definita, con il che l'atto istitutivo del trust sarebbe da considerare come sottoposto alla condizione sospensiva della individuazione di costoro, con ciò rimandandosi la verifica del presupposto impositivo a un momento posteriore rispetto alla stipula dell'atto istitutivo (31).

Invero, è sempre più debole la tesi della tassazione identica di ogni tipologia di trust, e cioè a prescindere dal programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo, e quindi dalla sua causa «variabile» (liberale, solutoria, di garanzia, ecc.), la quale non può non influenzarne la tassazione e che quindi va volta per volta identificata e correttamente sottoposta a imposizione secondo la sua intrinseca natura. Nel trust liquidatorio, in particolare, manca totalmente quel profilo di incremento patrimoniale che costituisce l'inflessibile presupposto del tributo sulle donazioni: il *trustee*, quale mero attuttore del programma del *settlor* e mero gestore del patrimonio affidatogli, non manifesta, in seguito all'istituzione del trust, alcuna

SOLUZIONI OPERATIVE

Vincolo di destinazione «liquidatorio»

Ai fini della tassazione di un vincolo di destinazione di tipo «liquidatorio», preordinato alla **risoluzione** di una **crisi d'impresa**, qualora il vincolo di destinazione sia impostato con **caratteristiche non traslative**, è pacifica l'applicazione dell'**imposta fissa di registro**. Se invece l'istituzione del vincolo comporta la **traslazione dei beni vincolati** da un soggetto all'altro, appare inevitabile la tassazione con l'**imposta di donazione** alla stessa stregua di quanto accade nel caso in cui si ponga in essere un fondo patrimoniale traslativo.

maggiore capacità economica né la manifestano evidentemente i creditori i quali, di certo, non sopportano una qualificazione in termini di beneficiari di una liberalità.

Note:

(27) Cfr. Comm. trib. reg. Veneto, 21 settembre 2010, n. 75, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2011, pag. 150; Comm. trib. prov. di Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2011, pag. 148, e commentata da Muritano - Pischetola, «Trust liquidatori e relativi profili impositivi», in *il fisco* n. 43/2010, pag. 6966.

(28) Comm. trib. prov. di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 6/2009, pag. 534, con commento

di Stevanato, in *Dialoghi trib.* n. 3/2009, pag. 333, con commenti di Poli e Stevanato, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 4/2009, pag. 425, con nota di De Renzis - Sonnino, «L'imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi», *ivi*, pag. 507.

(29) Tra l'altro, ricorda Stevanato, «Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa», in *GT - Riv. giur. trib.* n. 6/2009, pag. 534, commento a Comm. trib. prov. di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30, e Comm. trib. prov. di Lodi, 12 gennaio 2009, n. 12, entrambe anche in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, che i soggetti passivi dell'imposta sulle donazioni sono i beneficiari della liberalità e che l'individuazione dei soggetti passivi non è certo un aspetto secondario nella disciplina del tributo, concorrendo, insieme al presupposto impositivo, a definire e delimitare l'oggetto dell'imposta, cioè la capacità economica che costituisce la ragione giustificatrice del prelievo. Cioè, se questi sono i soggetti passivi, allora «non si vede, ai fini della concreta applicazione dell'imposta, come si possa prescindere da una locupletazione, sorretta dall'*animus donandi* del disponente, a vantaggio del soggetto che sarà obbligato a corrispondere il tributo».

(30) Comm. trib. prov. di Lodi, 12 gennaio 2009, n. 12, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 6/2009, pag. 534, con commento di Stevanato, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 296, e sulla quale cfr. Papetti, «Trust e imposta sulle donazioni», *ivi* n. 2/2010, pag. 159; Comm. trib. prov. di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2010, pag. 177.

(31) Comm. trib. prov. di Caserta, 11 giugno 2009, n. 481, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 1/2010, pag. 71; Comm. trib. prov. di Treviso, 30 aprile 2009, n. 47, e n. 48, entrambe in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, e in *Trusts e attività fiduciarie* n. 1/2010, pag. 73; Comm. trib. prov. di Lodi, 4 aprile 2011, n. 60, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, in *Trusts e attività fiduciarie* n. 6/2011, pag. 645, e in *Riv. dir. trib.*, 2012, II, pag. 146, con nota di Bartolazzi e Menchetti.